

TIPOLOGIE ASSOCIATIVE A CONFRONTO

CARATTERISTICHE	SOCIETÀ DI INGEGNERIA	SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)	ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
LEGGE DI RIFERIMENTO	Articolo 90 d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)	Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012)	Legge n. 815 del 13 novembre 1939 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza)
COSTITUZIONE	Atto pubblico o scrittura privata autenticata	Atto pubblico o scrittura privata autenticata	Atto pubblico o scrittura privata autenticata
SOCI/ASSOCIATI	Possono rivestire la qualifica di soci anche soggetti fisici <u>non iscritti</u> o persone giuridiche senza alcun limite specifico (fermo restando le regole previste per l'esecuzione dell'incarico)	• Tutti i soci devono rivestire la qualifica di <u>professionisti iscritti</u> ad ordini, albi e collegi, anche differenti • Eventuali soggetti non professionisti possono svolgere solo prestazioni tecniche o di investimento <u>strumentali</u>	Professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi
CONFERIMENTI	Trovano applicazione le regole previste in base alla tipologia societaria adottata	Il socio professionista può conferire la propria opera professionale, del denaro oppure altri beni funzionali al perseguimento degli interessi sociali ¹	I soci possono conferire oltre alle prestazioni d'opera, denaro, beni in natura, crediti e qualsiasi altro diritto anche di godimento, utile per lo svolgimento dell'attività
INCOMPATIBILITÀ	<u>Non</u> è prevista incompatibilità in caso di partecipazione ad altre società di	• La partecipazione ad una STP è <u>incompatibile</u> con la	La partecipazione ad una associazione è <u>incompatibile</u> con la partecipazione ad

¹ Il capitale di una STP può essere costituito anche soltanto da conferimenti in denaro; nessuna norma prevede infatti che il socio professionista debba assumere l'obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento. Il professionista che ha conferito unicamente denaro rimane comunque libero di prestare la propria opera nei confronti della società dopo aver negoziato con la stessa l'assunzione dell'incarico.

	ingegneria	partecipazione ad altre STP • Il socio professionista può esercitare l'attività professionale in forma individuale	altra associazione
TIPO DI SOCIETÀ DI RIFERIMENTO	Società di capitali di cui ai capi V (Società per azioni) , VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro V del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del Codice civile	Modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative), <u>salve le deroghe</u> e le integrazioni previste dalla normativa speciale in ragione del loro particolare oggetto	Si configura come un contratto associativo atipico, assimilabile in quanto compatibile con quanto previsto dal Codice Civile per le società semplice
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	Vale quanto disposto per il tipo societario adottato	Vale quanto disposto per il tipo di società adottato, ma la ragione sociale deve contenere anche l'indicazione di "Società tra professionisti" (STP)	Va inserita la dizione di "Studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributari", seguito dal nome e cognome coi titoli professionali degli associati
ATTIVITÀ (OGGETTO SOCIALE)	• Studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale² • Le attività andranno inserite nell'oggetto sociale	• Attività professionali <u>anche diverse</u> ma necessariamente <u>regolamentate</u>, ossia svolte esclusivamente da soci che risultino iscritti in albi, collegi o ordini • L'attività o le attività professionali svolte andranno indicate nell'oggetto sociale³	Esercizio associato di attività professionali, <u>anche diverse</u> ⁴
AMMINISTRAZIONE	Si applicano le regole previste per la singola tipologia societaria	Si applicano le regole previste per la singola tipologia societaria	Si applicano le regole previste per la società semplice

² In base alle attività svolte sarà possibile distinguere tra:

a) imprese di "*consulting engineering*" che prestano servizi integrati di ingegneria pura, ovvero singole tipologie di servizi sempre attinenti l'ingegneria e/o l'architettura.

b) imprese di "*engineering and contracting*" (o *commercial engineering*) che oltre a progettare l'opera provvedono anche alla sua realizzazione ed eventualmente al collaudo, alla manutenzione ed alla gestione con la formula c.d. "chiavi in mano".

³ In seno all'oggetto sociale non potranno figurare attività professionali "non protette", ossia non regolamentate mediante appositi albi, collegi o ordini.

⁴ Nell'associazione professionale non si ha mai esercizio in comune di un'attività libero professionale ma semplice **collegamento funzionale** di attività che restano a tutti gli effetti individuali.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE	La legge prevede che lo statuto debba contenere l'indicazione della stipula da parte della società di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale	• Una clausola dell'atto costitutivo deve indicare che la STP ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti (art. 10, comma 4, lett. c-bis, della legge n. 183/2011) • L'obbligo di sottoscrizione della polizza grava sugli amministratori della STP, con conseguente (eventuale) responsabilità risarcitoria dell'organo amministrativo in caso di mancata stipula • Il socio professionista non sarà obbligato a stipulare un'ulteriore polizza assicurativa a proprio nome⁵	Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 247/2012, le associazioni fra professionisti devono stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito. Gli estremi della polizza vanno resi noti al cliente
CONFERIMENTO ED ESECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE	Art. 90, comma 7°, d.lgs. n. 163/2006: <i>"Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,</i>	• L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta • Il socio professionista che deve eseguire la prestazione è scelto	L'incarico viene affidato dal cliente al singolo professionista, e non allo studio, che non ha personalità giuridica e assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati, al fine della divisione degli utili

⁵ Va precisato che lo stesso professionista, pur non potendo essere contemporaneamente socio di varie S.T.P., può continuare l'esercizio della attività professionale in forma individuale, essendo titolare di propria partiva IVA. In tal caso, il socio professionista sarà chiamato a stipulare una propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali derivanti dall'esercizio di tali attività al di fuori della STP.

	<u>personalmente</u> <u>responsabili</u> e <u>nominativamente</u> <u>indicati già in sede di</u> <u>presentazione</u> <u>dell'offerta,</u> con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.” (PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE E DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE DEL SOGGETTO che materialmente firma gli elaborati, unitamente al direttore tecnico della società di ingegneria)	dal cliente, e in mancanza di scelta deve essere preventivamente comunicato per iscritto al cliente dalla società⁶	
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE	• Sopra citato articolo 90 comma 7 • Ai sensi dell'articolo 16.1 del Codice Deontologico “Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono	• La responsabilità disciplinare del socio professionista (soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio di appartenenza) la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta⁷ • Quando una situazione di	• Ai sensi dell'articolo 16.3 del Codice Deontologico: “Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a <u>cui si riferiscono i fatti specifici commessi</u>”

⁶ Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della **collaborazione di ausiliari** e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di **sostituti**. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente per iscritto. Il cliente può comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta.

⁷ Tuttavia, ove la violazione commessa dal socio professionista sia ricollegabile a **direttive impartite dalla società**, la responsabilità disciplinare del socio è concorrente con quella della società. Sembrerebbe dunque configurarsi una responsabilità contrattuale della società nei confronti della clientela per l'inadempimento del socio professionista, il cui ruolo sarebbe equiparabile a quello svolto dal sostituto incaricato dal professionista individuale (ex art. 2232 e 1128 c.c.)

	essere rese sotto la <u>direzione e responsabilità di uno</u> o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente” • Articolo 16.4 del Codice Deontologico: “La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato dell’ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell’ingegnere nell’ambito della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all’Albo”	incompatibilità non viene rilevata o rimossa rispondono di illecito disciplinare sia la STP sia il socio professionista • Ai sensi dell’articolo 16.1 del Codice Deontologico “Nel caso in cui l’attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la <u>direzione e responsabilità di uno</u> o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente” • Articolo 16.4 del Codice Deontologico: “La forma dell’esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall’operato dell’ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell’ingegnere nell’ambito della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all’Albo”	
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE	• Si applicano le regole dettate per il tipo societario adottato • In particolare, nelle S.r.l. i soci hanno una responsabilità limitata	Nelle società tra professionisti che assumono la forma delle S.r.l., i soci hanno una responsabilità limitata (articolo 2462	• Nelle associazioni riconosciute, delle obbligazioni assunte risponde unicamente l’ente con tutto il suo

	(articolo 2462 c. 1, c.c.): rispondono, cioè delle obbligazioni sociali solo nei limiti del conferimento e non sono coinvolti personalmente nel fallimento della società	c. 1, c.c.): rispondono, cioè delle obbligazioni sociali solo nei limiti del conferimento ⁸	patrimonio. • Nelle associazioni non riconosciute , rispondono anche, personalmente e solidalmente , coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E CATEGORIE DI SOCI	• Si applicano le regole dettate per il tipo societario adottato • Nel caso di SRL, ai sensi dell'art. 2468 c. 2 e 3 c.c., le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di diritti particolari sulla	• Si applicano le regole dettate per il tipo societario adottato • Nel caso di <u>SRL</u>, ai sensi dell'art. 2468 c. 2 e 3 c.c., le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, <u>salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai</u>	Ai sensi dell' art. 5 comma 2 del TUIR , <i>"Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata"</i>

⁸ E' tuttavia espressamente previsto dalla legge che nei seguenti **casi eccezionali** risponde personalmente per le obbligazioni sociali: **(i)** chi compie e chi ha **deciso o autorizzato** operazioni in nome della società **prima dell'iscrizione** dell'atto costitutivo nel registro delle imprese; **(ii)** il socio unico, in casi particolare; **(iii)** i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di **atti dannosi** per la società, i soci o i terzi, in solido con gli amministratori.

	distribuzione degli utili	<u>singoli soci di diritti particolari sulla distribuzione degli utili</u> ⁹	<i>di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali"</i>
ISCRIZIONE	Nella sezione ordinaria del registro delle imprese	In una sezione speciale del Registro delle Imprese	Non è soggetta a registrazione nel Registro delle Imprese
FALLIMENTO	E' soggetta a fallimento	• Non è soggetta a fallimento. • Trova applicazione l'istituto della composizione della crisi da sovra indebitamento (DL 212/2011)	Non è soggetta a fallimento
ALBO PROFESSIONALE	Per la società di ingegneria non vi è obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza dei professionisti	La STP è soggetta ad iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza ¹⁰	L'Associazione Professionale è soggetta ad iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza

⁹ A titolo esemplificativo, **l'atto costitutivo può prevedere**: il diritto di percepire una percentuale di utili superiore alla quota di partecipazione; la distribuzione degli utili in parti uguali nonostante la diversità delle quote di partecipazione; **il diritto di percepire una somma superiore agli utili distribuiti**; il riconoscimento di una quantità di utili determinata in valore assoluto, anche a prescindere dalla decisione di distribuzione; la priorità nella percezione dell'utile di esercizio; l'attribuzione di utili in contropartita di un **investimento economico ragguardevole** non altrimenti ricompensato; il riconoscimento di **benefici nella ripartizione ai soci fondatori nei limiti indicati dalla legge** (art. 2463, 3° comma, c.c. che richiama gli artt. 2341 e 2340 c.c.).

Specificamente ai sensi dell'**art. 2340 c.c. ("Limiti dei benefici riservati ai promotori")**: " [1] I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. [2] Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio".

È possibile, altresì, prevedere **clausole statutarie** che stabiliscano i **criteri per la distribuzione degli utili**, cui l'organo amministrativo deve obbligatoriamente attenersi. I criteri possono riguardare il valore di ciascuna pratica seguita, l'anzianità di ciascun socio o il ruolo gerarchico assunto nella società, le ore di lavoro svolte, la crescita del fatturato derivante dall'apporto di nuovi clienti da parte di ciascun socio.

Tali diritti sono attribuiti al **singolo socio** ovvero a più singoli soci individuati per appartenenza a **categorie omogenee** quali ad es. i titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, i soci persone giuridiche, i residenti all'estero o in determinati comuni, chi abbia compiuto una data età o non l'abbia raggiunta. Detti diritti particolari sono dunque legati alla persona e non alla quota posseduta.

¹⁰ Se vengono svolte più attività professionali, la STP viene iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come **prevalente**.

REGOLE SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO	E' reddito di impresa (risoluzione 56/E/2006)	• In assenza di precisi riferimenti legislativi l'orientamento prevalente ritiene che alla STP si applichino esclusivamente le norme sul reddito professionale: l'attività della società infatti è professionale e non d'impresa nonostante la forma giuridica sia stata da quest'ultima mutuata • L'Agenzia delle Entrate ha invece affermato l'applicabilità delle regole sul reddito di impresa (consulenza giuridica Entrate 945-55/2014; Circ. Comitato Unitario Permanente 2 gennaio 2012)	E' reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza agli associati (articolo 5 del TUIR)
APPLICAZIONE D'ACCONTO	RITENUTA Non si applica la ritenuta d'acconto	• In ordine alla disciplina fiscale delle STP non esistono precisi riferimenti legislativi. • L'Agenzia delle Entrate assimila la STP al reddito di impresa, pertanto non sarebbe necessaria l'applicazione della ritenuta d'acconto	Si applica la ritenuta d'acconto se il soggetto a cui viene emessa la fattura è un sostituto d'imposta.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO	Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ¹¹	E' dovuto il contributo integrativo , pertanto anche le società tra professionisti hanno l'obbligo di iscriversi alla cassa previdenziale e potranno quindi inserire un 4% di rivalsa in fattura, che non concorrerà alla formazione del reddito	• E' dovuto il contributo integrativo • Sarà l'associazione a comunicare alla Cassa il volume d'affari, ma saranno i singoli soci a dover versare, in base alla loro partecipazione all'associazione, il contributo dovuto

¹¹ Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.

ASPETTI FISCALI	Poiché il reddito prodotto è reddito di impresa la tassazione avverrà in capo alla società (IRES). Sono inoltre soggette ad Iva e Irap.	Se si assume per valida la circolare dell'Agenzia delle Entrate facente riferimento al reddito di impresa e non da lavoro autonomo, le imposte sul reddito graverebbero interamente sulla società stessa (IRES). Sono inoltre soggette ad Iva e Irap	• Tale associazione sarà un soggetto autonomo e pertanto deve essere richiesta l'attribuzione di un numero di P.IVA. • Il reddito prodotto è sottoposto alla normativa del lavoro autonomo, pertanto varrà il principio di cassa e sono, inoltre, soggette ad Iva ed Irap¹²
TRASFORMAZIONE/CONFERIMENTO			I professionisti che svolgono la loro attività in uno studio associato possono decidere di costituire una STP o di entrare a far parte di una STP già costituita e operativa. In tal caso, secondo una tesi, gli stessi possono decidere di conferire lo studio in una STP, diventandone soci. Per consentire l'operazione è necessario qualificare lo studio professionale <u>alla stregua di un'azienda</u>, in cui devono essere ricompresi l'avviamento e la clientela, ed effettuarne una valutazione (cfr. Cass. 2860/2010; Cass. 10178/2007). Per poter quindi applicare la normativa indicata è necessario che l'associazione sia riconosciuta

¹² Non è soggetto passivo ai fini delle imposte sul reddito, ma lo stesso sarà attribuito agli associati in base alla quota di partecipazione e di compensi, e con lo stesso sarà attribuita anche la quota delle ritenute d'acconto. La tassazione avverrà in capo ai singoli soci che dovranno versare l'IRPEF in base alla tassazione per scaglioni.